

I siti web delle istituzioni scolastiche: il filo di Arianna del link 'Amministrazione trasparente'

di Pasquale Annese

Premessa

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (successivamente novellato dalla Legge n.69/2013, cosiddetto decreto del fare), su delega prevista dall'art.1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n.190, ha introdotto il concetto di *trasparenza*, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali di dati, documenti ed informazioni inerenti agli aspetti gestionali ed organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'operato delle stesse, nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti di buon andamento e imparzialità. Nel numero di marzo (<http://www.scuolaeamministrazione.it/it/accesso-agli-atti-e-accesso-civico/>) abbiamo affrontato questioni legate al concetto di trasparenza, intesa come *accessibilità totale*, rimarcando le differenze con il concetto di *accesso agli atti* di cui alla Legge n.241/90 e s.m.i.

Nel numero di aprile (<http://www.scuolaeamministrazione.it/it/siti-web-delle-istituzioni-scolastiche/>) abbiamo analizzato aspetti legati alla creazione e alla gestione dei siti web delle istituzioni scolastiche e, specificamente, all'obbligatorietà di alcuni adempimenti: dominio *gov.it*, requisiti di accessibilità, nomina del re-

sponsabile di pubblicazione dei contenuti del sito web e del responsabile dell'accessibilità del sito web.

In questo numero di maggio affronteremo una delle questioni più delicate e controverse connesse al D. Lgs. n.33/2013: la creazione e strutturazione del link 'Amministrazione trasparente' del sito web delle istituzioni scolastiche con le sotto-sezioni di 1° e 2° livello, conformemente all'allegato A di cui al medesimo decreto. Senza dimenticare che l'impianto normativo di cui al decreto trasparenza vive in posizione servente rispetto alla legge anticorruzione ed ha come destinatari naturali le Amministrazioni <centrali>. Cosa che le istituzioni scolastiche non sono. Dimostrazione ne è che il legislatore, inopinatamente per alcuni, opportunamente per altri, ha codificato in un apposito articolo, l'art.25 del D.Lgs. 165/2001, la figura precipua del Dirigente delle istituzioni scolastiche, riconoscendo *ex lege* alle medesime istituzioni scolastiche una specificità, vera o presunta, che altre Amministrazioni dello Stato non hanno: organi dell'Amministrazione dotate di personalità giuridica e quindi funzionalmente autonome nei rapporti con i terzi.

Verificheremo, infatti, che solo alcune delle disposizioni di cui all'allegato A sono applicabili alle istituzioni scolastiche. Altre un po' meno. Altre per niente proprio!

Ne consegue che si può solo tentare uno sforzo ermeneutico e di puro buon senso, per modellare tale normativa alla specificità delle istituzioni scolastiche, senza snaturare lo spirito e le intenzioni del legislatore ed evitando di ingolfare oltre misura le istituzioni scolastiche, già oberate di numerosi impegni e adempimenti prettamente burocratici. Utile riferimento sono gli ALL. 1 e 1.1 di cui alla Delibera n. 50/2013 CIVIT_ANAC, reperibile al seguente indirizzo web: <http://www.anticorruzione.it/?p=8953>

Le linee guida

La Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8, per la riduzione dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino e alle imprese, prevede, all'art. 4, l'emanazione di apposite linee guida, i cui destinatari sono tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese, quindi, anche le istituzioni scolastiche. Per una mappatura aggiornata delle suddette linee guida vedasi al riguardo:

- LINEE GUIDA per i siti web della PA di cui all'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - ANNO 2010 ;
- LINEE GUIDA per i siti web della PA di cui all'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - ANNO 2011 ;
- LINEE GUIDA per i siti web della PA di cui all'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - VADEMECUM - Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA;
- LINEE GUIDA per i siti web della PA di cui all'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - VADEMECUM - per l'assegnazione e gestione dei nomi a dominio

nel SDL 'gov.it - ANNO 2011;

- LINEE GUIDA per i siti web della PA di cui all'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione -VADEMECUM - modalità di pubblicazione dei documenti nell'albo on line - ANNO 2011;
- LINEE GUIDA per i siti web della PA di cui all'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - VADEMECUM - Misurazione della qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni - ANNO 2012;
- LINEE GUIDA per i siti web della PA di cui all'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - VADEMECUM - Open data - ANNO 2011;
- LINEE GUIDA per i siti web della PA di cui all'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - VADEMECUM - Pubblica amministrazione e social media- ANNO 2011.

La creazione e la strutturazione del link 'Amministrazione trasparente'

L'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prevede che nella home page dei siti istituzionali sia collocata un'apposita sezione denominata <Amministrazione trasparente>, al cui interno i dati, le informazioni e i documenti siano pubblicati secondo la normativa vigente. Le Amministrazioni non possono predisporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della suddetta sezione.

Gli adempimenti sono sostanzialmente due:

1. creare un apposito link nella home page del sito con denominazione <Amministrazione trasparente>;
2. strutturare tale link secondo lo schema di cui all'Allegato A del D.Lgs. 33/2013, con l'avvertenza che le sottosezioni di 1° e 2° livello ivi presenti rappresentano dei contenuti minimi immodificabili

bili, ma solo eventualmente ampliabili.

Denominazione sottosezione di 1° livello	Denominazione sottosezione di 2° livello	Contenuti	Riferimento normativo al D.Lgs. 33/2013
DISPOSIZIONI GENERALI	P.T.I. (PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ)	<p><i>Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella <u>sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</u></i></p> <p><i>a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.</i></p>	Art.10,c.8,lett.a)
<p>COMMENTO</p> <p>Con nota prot.n.276 del 29.01.2014, il MIUR ha sospeso l'applicazione degli adempimenti previsti dalla legge anticorruzione e dal decreto trasparenza nei confronti delle istituzioni scolastiche, ivi compresa la predisposizione del P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del P.T.T.I. (Programma Triennale di Trasparenza e Integrità). Per gli opportuni approfondimenti rinviamo all'articolo del numero di gennaio 2014 della rivista, dal titolo 'Gli adempimenti previsti dalla legge anticorruzione (L. 190/2012) e dal decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013) sono applicabili alle istituzioni scolastiche?' (http://www.scuolaeamministrazione.it/it/adempimenti-anticorruzione/)</p>			

Denominazione sottosezione di 1° livello	Denominazione sottosezione di 2° livello	Contenuti	Riferimento normativo al D.Lgs. 33/2013
DISPOSIZIONI GENERALI	ATTI GENERALI	<p>I PARTE</p> <p><i>Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali <u>i normativi con i relativi link alle norme di legge statali riferimenti e pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.</u></i></p> <p>II PARTE</p> <p><i>Sono altresì pubblicati <u>le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.</u></i></p>	Art.12,c.1
		...omissis...	Art.12,c.2 NON APPLICABILE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
<p>COMMENTO</p> <p>Art.12,c.1, I PARTE</p> <p>Collegandosi al sito www.normattiva.it, si ha l'accesso alla prima banca dati pubblica, gratuita ed aggiornata in tempo reale, con tutti i provvedimenti approvati dal Parlamento e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tutte le leggi sono inserite in versione "multi vigenza", così da permettere la conoscenza dei vari interventi normativi succedutisi nel tempo e, di conseguenza, la norma effettivamente vigente in ciascun arco temporale, contestualmente agli interventi modificativi eventualmente intervenuti. Ai fini dell'adempimento di cui all'art.12, comma 1, basta creare un collegamento ipertestuale al suddetto sito per ogni 'riferimento normativo' inerente a norme di legge (per es: - T.U.297/1994, DPR 275/1999, D.Lgs. 165/2001, Legge 190/2012, ecc.).</p>			
<p>COMMENTO</p> <p>Art.12,c.1, II PARTE</p> <p>Esempi di atti pubblicabili in questa sottosezione di 2° livello, inerenti a direttive, circolari, programmi e codici di condotta, potrebbero essere i seguenti: POF, CODICE DISCIPLINARE, DIRETTIVA DI MASSIMA AL DSGA, DIRETTIVE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA', PIANO DELLE ATTIVITA' ATA, REGOLAMENTO D'ISTITUTO, CIRCOLARI INTERNE (alunni, docenti, personale ATA).</p>			

Denominazione sottosezione di 1° livello	Denominazione sottosezione di 2° livello	Contenuti	Riferimento normativo al D.Lgs. 33/2013
DISPOSIZIONI GENERALI	ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE	<p><i>Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno <u>scadenzario</u> con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione</i></p> <p><i>riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.</i></p>	Art.12, comma 1bis
		<p><i>1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.</i></p> <p><i>2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.</i></p>	Art.34, c.1 e c.2

COMMENTO

Art.12, comma 1bis e art. 34, c.1 e c.2

Sull'esempio della Commissione europea e di altri Paesi dell'Unione, anche in Italia sono state introdotte le "date uniche" di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi. Per obblighi amministrativi s'intende la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla Pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio, domande, certificati, dichiarazioni, ecc.), oppure la tenuta di dati, documenti e registri. In data 20 dicembre 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 8 novembre 2013, in attuazione del comma 1 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, che fissa in due soli giorni l'anno (1° luglio e 1° gennaio), salvo particolari esigenze di celerità amministrativa, l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari e degli atti amministrativi a carattere generale di Amministrazioni statali, Agenzie ed Enti pubblici, previsti appunto dalla norma sulle cosiddette "date uniche". In particolare, con riferimento agli adempimenti conseguenti alle norme sulla trasparenza, il citato decreto, in attuazione dell'art. 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto del fare), convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, disciplina le modalità di pubblicazione, a cura del responsabile della trasparenza, di uno **scadenzario sul sito istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi**. I cittadini o le imprese potranno così conoscere i nuovi obblighi amministrativi attraverso lo scadenziario pubblicato sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti e sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Per ciascun nuovo obbligo amministrativo dovranno essere indicati i seguenti dati: denominazione, sintesi o breve descrizione del suo contenuto, riferimento normativo, collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento. Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dello scadenziario, il DPCM 8 novembre 2013 dispone che su ogni sito internet istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni, nella **sezione Amministrazione trasparente**, debba essere creata un'area denominata **Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi**, dentro la sezione **Oneri informativi per cittadini e imprese**. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, nello scadenziario le informazioni che hanno per destinatari i cittadini sono distinte da quelle che hanno per destinatari le imprese.

Ulteriore obbligo a carico delle istituzioni scolastiche è quello di comunicare tempestivamente i dati relativi ai nuovi obblighi inseriti nello scadenziario, incluso il link diretto alla pagina web, al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite PEC all'indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it, oppure via e-mail all'indirizzo: scadenziarioPA@funzionepubblica.it. Nel secondo caso, il Dipartimento della Funzione Pubblica invia

riscontro dell'avvenuta ricezione con lo stesso mezzo. Sulla base delle comunicazioni ricevute, il medesimo Dipartimento pubblica, in un'apposita sezione del sito istituzionale facilmente raggiungibile dalla home page, uno scadenzario riepilogativo, distinto per destinatari e per Amministrazione competente. Scadenze che dovranno essere necessariamente quelle dei prossimi 1° luglio 2014 e 1° gennaio 2015.
ESEMPIO: i Comuni dovranno rendere note le scadenze di tutti i tributi comunali; le istituzioni scolastiche dovranno pubblicare le scadenze per il pagamento delle tasse di iscrizione alla classe successiva, o per il versamento del contributo volontario annuale.

Denominazione sotto-sezione di 1° livello	Denominazione sotto-sezione di 2° livello	Contenuti	Riferimento normativo al D.Lgs. 33/2013
ORGANIZZAZIONE	ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO	<p><i>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dei documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</i></p> <p><i>a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;</i></p> <p><i>b) ...omissis....</i></p> <p><i>c) ...omissis....</i></p> <p><i>d) ...omissis....</i></p>	Art.13,c.1,lett.a)
		<p><i>Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:</i></p> <p><i>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</i></p> <p><i>b) il curriculum;</i></p> <p><i>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</i></p> <p><i>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</i></p> <p><i>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</i></p> <p><i>f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera, concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.</i></p>	Art.14

	SANZIONI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI	<i>La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14,..... (omissis)</i>	Art.47
	RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI/ PROVINCIALI	<i>(omissis)</i>	Art.28, c.1 NON APPLICABILE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

COMMENTO

Art.13,c.1,lett.a)

L'art.4, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 prevede che *gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati*", statuendo il principio inderogabile, secondo cui nelle Pubbliche Amministrazioni sono gli organi di governo a dover esercitare la funzione di indirizzo politico-amministrativo. Viene così normata la separazione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo, di competenza degli organi di vertice dell'Amministrazione, funzione consistente nella fissazione degli obiettivi da raggiungere, dei risultati da conseguire e delle scelte strategiche da effettuare, da quella di gestione di competenza, invece, dei singoli Dirigenti a cui spetta il compito di realizzare tali obiettivi fissati dagli organi di vertice. Principio di più semplice applicazione nelle Amministrazioni Pubbliche dotate di una rappresentanza politica, di natura elettiva, cioè di Amministrazioni Pubbliche al cui vertice vi siano organi di tipo politico (Es. Ministri, Assessori), invece di più complessa applicazione in quelle Amministrazioni, quali le istituzioni scolastiche, dove questa separazione tra poteri non è così netta e formalmente distinta a causa della mancanza di organismi di vertice rappresentativi di interessi meramente politici.

Nelle istituzioni scolastiche è il Consiglio d'istituto, infatti, che sostanzialmente assolve ai compiti di indirizzo e di controllo e, specificamente: definisce criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle singole attività negoziali (Art.33, comma 2, del D.L. 44/2001); fissa gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione per la elaborazione del POF da parte del Collegio dei docenti (Art.3 del DPR 275/99); verifica la rispondenza dei risultati dell'attività gestionale e amministrativa agli indirizzi impartiti; delibera circa le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alla varie attività e progetti previsti nel POF d'istituto e nel programma annuale. Non spettano, invece, al Consiglio d'istituto, in quanto di competenza del D.S., i compiti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali con autonomi poteri di spesa, l'organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficacia ed efficienza, il potere di direttiva nei confronti del personale docente ed ATA. L'art.4, comma 2, del D.Lgs.165/2001, così recita: *ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.* L'attività negoziale, infatti, quale atto gestionale, compete esclusivamente al Dirigente scolastico, che la esercita secondo la previsione dell'art.33 del D.L. 44/2001, subordinandola, nei casi di cui al comma 1, alla preventiva deliberazione del Consiglio di istituto, con la conseguenza di non poter recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto e, nei casi contemplati dal comma 2, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica, anche senza tale preventiva autorizzazione, ma solo attenendosi ai criteri ed ai limiti fissati dal Consiglio stesso. Ogni atto negoziale, che non rientri nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, rientra automaticamente nella competenza esclusiva deliberativa del Dirigente scolastico che la esercita con lo strumento della 'determina dirigenziale'.

Ai fini dell'adempimento di cui al D.Lgs. 33/2013, può essere pubblicato nella suddetta sezione di 2° livello l'**Organigramma del Consiglio d'istituto** ed una descrizione del suo ruolo e delle sue competenze, così come delineati dalla normativa appena citata.

Art.14

Il presente articolo è di dubbia applicabilità alle istituzioni scolastiche, all'interno delle quali, come già precisato, non si ravvisano titolari di incarichi politici di carattere elettivo, ma solo di indirizzo politico, nel *senso latu* precedentemente espresso. Tale articolo risulta applicabile, invece, ai Comuni, dove organi di indirizzo politico sono il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali (FAQ ANAC 5.5), e alle università, dove possono considerarsi organi di indirizzo politico, di norma, il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente, in relazione alle funzioni concretamente attribuitegli dallo Statuto, il Senato accademico (FAQ ANAC5.12).

Denominazione sottosezione di 1° livello	Denominazione sottosezione di 2° livello	Contenuti	Riferimento normativo al D.Lgs. 33/2013
ORGANIZZAZIONE	ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI	<p><i>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</i></p> <p><i>a) ...omissis.....</i></p> <p><i>b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;</i></p> <p><i>c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;</i></p> <p><i>d) ...omissis.....</i></p>	Art.13,c.1,lett.b) e lett.c)

COMMENTO

Questi due commi sono l'esempio evidente delle incongruenze presenti nel disposto normativo ai fini dell'applicabilità concreta alle istituzioni scolastiche che, nello specifico, non sono Amministrazioni centrali e, come tali, non hanno un'articolazione interna che preveda *competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio* e, conseguentemente, dei *dirigenti responsabili dei singoli uffici*. Ad ogni modo, ai fini dell'adempimento di cui all'art.13,c.1,lett.b) e lett.c), del D.Lgs. 33/2013, quello che con sano pragmatismo si può fare è pubblicare nella suddetta sezione di 2°livello un **Organigramma completo della scuola (DS, DSGA, collaboratori di presidenza, funzioni strumentali, incarichi specifici, uffici di segreteria)**, con separata indicazione del personale e dei rispettivi ruoli e competenze.

Denominazione sottosezione di 1° livello	Denominazione sottosezione di 2° livello	Contenuti	Riferimento normativo al D.Lgs 33/2013
ORGANIZZAZIONE	ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI	<p><i>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</i></p> <p><i>a) ...omissis....</i></p> <p><i>b) ...omissis....</i></p> <p><i>c) ...omissis....</i></p> <p><i>d) <u>all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</u></i></p>	Art.13,c.1,lett.d)
<p>COMMENTO</p> <p>In tali sottosezioni andranno indicati i numeri di telefono nonché le caselle di posta elettronica istituzionale, certificata e ordinaria. A tal fine l'art. 1, comma 29, della Legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) prevede che <i>ogni amministrazione pubblica renda noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.</i> A questo si aggiunge il fatto che a, decorrere dal 01.01.2014, tutte le articolazioni territoriali del MIUR ricevono atti e documenti presso i propri recapiti PEC solo se trasmessi dalle istituzioni scolastiche tramite i propri recapiti PEC (Nota MIUR 2338 del 27.09.2013). Inoltre, a decorrere dal 01.01.2014, tutte le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare tra di loro 'esclusivamente' tramite PEC o PEO, per cui l'uso del FAX sarà consentito solo in caso di interruzione del servizio PEC/PEO, o in casi di estrema urgenza (Decreto 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito, con modificazioni, nella Legge n.98/2013, art.14).</p>			

Denominazione sottosezione di 1° livello	Denominazione sottosezione di 2° livello	Contenuti	Riferimento normativo al D.Lgs. 33/2013
CONSULENTI E COLLABORATORI		<p>COMMA 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di <u>collaborazione o consulenza</u>:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>COMMA 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di <u>collaborazione o di consulenza a soggetti esterni</u> a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo,</p> <p>del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>	Art.15,c.1,2

COMMENTO

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mentre ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera g) l'abrogazione del comma 18 dell'art. 3 della Legge n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), non ha caducato il comma 54 del medesimo articolo 3, per il quale tuttora le P.A., istituzioni scolastiche comprese, sono obbligate a pubblicare sul proprio sito web i contratti relativi a rapporti di collaborazione/consulenza, con l'indicazione, per ciascun collaboratore/consulente:

- del soggetto percettore dell'incarico;
- dell'oggetto/ragione dell'incarico;
- dell'ammontare dell'incarico.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al suddetto comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del Dirigente preposto.

Quali sono questi contratti (*)

Non quelli rientranti nell'ambito del CODICE DEI CONTRATTI (appalto di beni, servizi, lavori) di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, bensì quelli disciplinati dalle norme di seguito riportate:

Art. 40, D.L. 44/2001**(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)**

COMMA 1.L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione (ES.: contratti con esperti esterni per la realizzazione di progetti del POF o corsi di recupero o potenziamento).

COMMA 2.Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. Vedasi l'art.33, comma 2, lett.g) del D.L. 44/2001 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) secondo cui al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle attività negoziali inerenti i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

Art.7, comma 6, D.Lgs. N.165/2001**(Gestione delle risorse umane)**

COMMA 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e. non è ammesso il rinnovo;
- f. l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
- g. le Amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (es. pubblicazione avviso sul sito internet della stazione appaltante).

(ES.: contratto di affidamento del servizio di RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

I contratti su citati sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare tali contratti entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno al destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104.

(*)FAQ ANAC 6.5 - L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le Amministrazioni pubbliche i dati relativi a tutti gli incarichi, anche di collaborazione e di consulenza, conferiti. Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna Amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.

Nei prossimi numeri della rivista proseguiremo l'analisi delle restanti sottosezioni dell'ALLEGATO A.

4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 80

ALLEGATO

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sottosezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3

Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere organizzata in modo che cliccando sull’identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all’interno della stessa pagina “Amministrazione trasparente” o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L’obiettivo di questa organizzazione è l’associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall’esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di “collegamento non raggiungibile” da parte di accessi esterni.

L’elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all’argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all’interno del sito dell’amministrazione. L’utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione “Amministrazione trasparente” senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell’articolo 2 della Costituzione:

«Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

Si riporta il testo dell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione:

«Art. 3.

(*Omissis*).

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell’articolo 97 della Costituzione:

«Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.»

Si riporta il testo dell’articolo 113 della Costituzione:

«Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.